

Novità fiscali.....1
Non va dimenticata la certificazione "CU"3

Cena di Natale con collaboratori o clienti4

NOVITÀ FISCALI

Con il finire dell'anno si ripresentano le novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità. Qui di seguito riportiamo le novità di maggior rilievo, con l'avviso che purtroppo, il quadro non risulta ancora definitivo.

La legge di stabilità 2016 prevede un'agevolazione indiretta per **imprenditori e professionisti** che intendessero acquistare **macchinari, attrezzature ed autovetture**. Tale agevolazione avverrà mediante riconoscimento di una maggior quota ammortizzabile. Nel concreto, il valore fiscale del bene verrà aumentato al 140%. Questa previsione viene estesa anche ai beni in leasing. Le regole riguardano tutti i beni con un valore superiore ai 516,46€ e con un coefficiente di ammortamento maggiore del 6,5% (gli immobili sono quindi esclusi).

Gli ammortamenti maggiorati saranno calcolati su quei beni comprati a partire dal **15 ottobre 2015** fino al, in via previsionale, **31 dicembre 2016**. Si prenda ad esempio l'acquisto di un bene del valore di 10.000€ con un piano d'ammortamento quinquennale e quindi con una quota annua pari al 20% = 2.000€. Nell'ipotesi dell'agevolazione, il costo annuo fiscalmente riconosciuto nei cinque anni sarà di 2.800€. In totale i maggiori costi dedotti ai fini fiscali saranno pari a 4.000€ e il verosimile risparmio fiscale sarà quindi di circa 1.500€ (da verificare nella situazione specifica).

Questa somma aggiuntiva ammortizzabile (nel precedente esempio pari a 800€ annui) verrà conteggiata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi (con una variazione in diminuzione) e non verrà quindi conteggiata nel bilancio (se non in quello fiscale utile per la sola predisposizione della dichiarazione dei redditi). Anche nel calcolo delle eventuali plus-minusvalenze non si terrà conto degli ammortamenti maggiorati.

Assegnazione agevolata di beni societari ai soci.

Per società di persone e di capitali è stata riproposta la possibilità di assegnare in via agevolata i beni ai soci. L'agevolazione riguarda i beni non usati ai fini dell'esercizio dell'attività (come gli appartamenti) e le autovetture e deve avvenire entro il 30 Settembre 2016. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze latenti, calcolata sulla base dei valori catastali, sarà pari al 8%. Resta dovuta l'iva sul valore normale del bene in caso per quest'ultimo fosse stata dedotta in sede di acquisto.

Il regime agevolato vale anche qualora una società venga trasformata in società semplice entro il 30 settembre 2016.

In tema di detrazioni sulla ristrutturazione edilizia **50%** (importo massimo detraibile 48.000 €) e sul risanamento energetico **65%** (importo massimo detraibile 100.000 €) è in vista una proroga dell'incentivo al **31 Dicembre 2016**. Altrettanto vale per la detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili ristrutturati (importo massimo detraibile 5.000 €). È stato inoltre aggiunto per le copie giovani, sotto i 35 anni, la possibilità di estendere tale beneficio anche al caso di acquisto della prima casa (con un innalzamento ad 8.000€ dell'importo massimo detraibile).

Nella legge di stabilità è stata inserita per l'ennesima volta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni in possesso di **persone fisiche, società semplici, studi professionali ed enti non commerciali**. La rivalutazione riguarda terreni (agricoli ed edificabili) e partecipazioni (rilevanti o non rilevanti in società non

quotate) posseduti alla data del 1 Gennaio 2016.

La perizia dovrà essere depositata entro il 30 Giugno 2016 ed entro il medesimo termine dovrà essere versata l'imposta sostitutiva del 4% (sulle partecipazioni non qualificate) o del 8% (sulle partecipazioni qualificate e sui terreni). Queste previsioni ormai da anni sono ricorrenti come l'amen al termine delle preghiere e l'unica novità rimane il rincaro delle aliquote.

Dopo alcuni anni di pausa torna anche la possibilità **per società di capitali ed enti commerciali di rivalutare i cespiti aziendali e le partecipazioni**. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2015 e riguarda i beni già esistenti nel 2014. La rivalutazione deve essere condotta per gruppi omogenei di beni. Fiscalmente la rivalutazione vale a partire dal terzo anno dalla rivalutazione (normalmente 2018) a condizione che si paghi, in soluzione unica, un'imposta sostitutiva del 16%, ridotta a 12% per i beni non ammortizzabili.

La legge di stabilità 2016 prevede una riduzione graduale dell'aliquota IRES per le società di capitali. Se il quadro verrà confermato la situazione sarà la seguente:

- 27,50% fino al 31 dicembre 2015;
- 24,50% dal 1° gennaio 2016;
- 24,00% dal 1° gennaio 2017

Al fine di ridurre l'evasione del **canone rai**, in futuro verrà incassato mediante addebito nella bolletta dell'energia elettrica. L'attuazione è tuttavia subordinata all'emissione di un apposito decreto ministeriale.

La bozza della legge di stabilità prevede un innalzamento del **limite per l'uso del contante** dagli attuali 1.000 EUR a 3.000 EUR.

La legge di stabilità prevede inoltre l'esonero per la prima casa dai tributi IMU e TASI. Rimangono esclusi da tale previsione i soli immobili di lusso (A1, A8, A9).

Per quanto riguarda l'IMI in Alto Adige e l'IMIS in Trentino, tale esenzione dovrà essere approvata con delle specifiche regolamentazioni. Vi è comunque un attendibile speranza che l'esenzione sia estesa anche a questi tributi.

La bozza della legge di stabilità 2016 prevede inoltre che in caso di procedure fallimentari, si possa emettere la nota di variazione iva all'inizio della procedura, anziché al termine come precedentemente previsto. Il momento d'inizio sarà quindi rappresentato:

- dall'apertura del fallimento;
- dal rilascio del decreto di concordato preventivo;
- dal rilascio del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione di debiti;
- dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento.

Era stata pianificata l'abolizione dell'esenzione dalla tenuta dei registri contabili per i piccoli agricoltori (sotto i 7.000 € di volume annui), tuttavia al momento l'esenzione resta in vigore.

Sono già in vigore invece le seguenti novità:

La rilevanza penale per il mancato versamento delle ritenute d'acconto è stata innalzata da 50.000 a 150.000. Allo stesso modo l'attuale limite per il mancato versamento dell'iva è stato aumentato da 50.000 a 250.000. Per configurarsi il reato inoltre l'iva deve risultare non versata entro il termine di versamento dell'acconto iva per l'anno successivo.

In base al principio del favor rei, tali regole trovano applicazioni anche per le situazioni pregresse.

Da alcune settimane è stata recepita la Direttiva europea n. 2013/34 EU in materia di bilanci di esercizio che troverà applicazione a partire dal periodo di imposta 2016. Con la nuova Direttiva saranno previste quattro categorie di imprese: le **microimprese**, le **piccole imprese**, le **medie imprese** e le **grandi imprese**. A tale riguardo è stato introdotto il nuovo art. 2435-ter del Codice civile che regola la categoria delle microimprese. Sono considerate microimprese se, alla data di chiusura del bilancio, non superano **due dei limiti** dimensionali di seguito riportati:

- Totale attivo < EUR 350.000
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni < EUR 700.000
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio < 10

La semplificazione maggiore risiede **nell'esonero dalla compilazione della nota integrativa**, ma in calce allo stato patrimoniale devono essere riportati gli importi complessivi degli impegni, delle garanzie e delle passività

potenziali prestate e l'ammontare dei compensi concessi agli amministratori e ai sindaci. Inoltre, è previsto l'esonero dalla compilazione del rendiconto finanziario.

A partire dal periodo di imposta 2016 per quelle imprese che presentano il bilancio di esercizio in forma abbreviata, è prevista la redazione del rendiconto finanziario ad integrazione della nota integrativa.

Il decreto legislativo n. 147/2015 ha innalzato il limite della deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza per le imprese. Dal 2016 valgono i seguenti limiti:

- Ricavi ≤ EUR 10 milioni - max 1,5% (prima 1,3%);
- Ricavi > EUR 10 milioni e < EUR 50 milioni - max 0,6% (prima 0,5%);
- Ricavi ≥ EUR 50 milioni - max 0,4% (prima 0,1%).

A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina IVA relativa al commercio elettronico diretto (c.d. "e-commerce") ed ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare la territorialità IVA di tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora "ancorata" al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore. Per le prestazioni in esame gli operatori non residenti (UE / extra-UE) devono identificarsi in Italia in quanto ivi "consumate" (salvo che non dispongano di una stabile organizzazione) al fine dell'assolvimento dell'IVA. A seguito di ciò, dal 2015 è stato introdotto uno specifico regime speciale denominato "Mini sportello unico" ovvero "Mini One Stop Shop", c.d. "MOSS", applicabile dai soggetti passivi per assolvere l'IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

Recentemente il DM emanato il 27.10.2015 prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione nonché dall'emissione dello scontrino / ricevuta fiscale per tali operazioni. Tale semplificazione ha validità retroattiva già a partire dal 1° gennaio 2015 ed interessa soprattutto il commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali, ad esempio il download di software, l'offerta di servizi da sito internet, la manutenzione di apparecchi tramite siti internet ovvero teleassistenza. Nei servizi equiparati alle vendite per corrispondenza l'esenzione era già prevista grazie ad una precedente disposizione.

La comunicazione mensile e trimestrale delle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata ("black list") è stata sostituita dal 2015 da un'unica **comunicazione annuale**. L'obbligo di comunicazione sorge nel caso in cui vengono superati i limiti di **Euro 10.000 all'anno** sia negli acquisti che nelle vendite.

La scadenza per l'invio telematico è fissata con il termine per l'invio della comunicazione polivalente (Lista clienti e fornitori o anche "spesometro"), entro il **10 aprile** per i contribuenti con liquidazione Iva mensile e il **20 aprile** per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale.

L'aliquota dell'**aiuto alla crescita economica (ACE)** è stata innalzata per il 2015 dal 4% al 4,5%.

Dal 2015 l'importo del **costo del lavoro** dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è **interamente deducibile** ai fini IRAP. L'IRAP dovuta nella Provincia di Bolzano è stata ridotta dal 2,78% al 2,68%.

A partire dal 1° gennaio 2016 entra in vigore **la riforma delle sanzioni amministrative**, la quale prevede una **riduzione della metà** delle sanzioni amministrative dal 30% al 15% nei pagamenti che avvengono nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in capo al dipendente, delle indennità chilometriche corrisposte a fronte di trasferte fuori dal Comune. Nello specifico, viene chiarito che se il percorso per raggiungere la località di missione calcolato a partire dall'abitazione del dipendente è **più breve** rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l'indennità chilometrica spettante viene **interamente riconosciuta** in regime di esenzione fiscale (e contributiva). In caso contrario, se il tragitto abitazione – luogo di missione è **più lungo** rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l'indennità chilometrica è **assoggettata a tassazione fiscale** (e previdenziale), per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa rispetto al tragitto sede di lavoro località di missione.

NON VA DIMENTICATA LA CERTIFICAZIONE "CU"

Come noto, dal 2014 i salari, stipendi e onorari devono essere certificati con il nuovo modulo "CU". Vale la pena organizzarsi per tempo per l'anno corrente.

Il modello "CU2016" per l'anno 2015 deve essere consegnato, dal soggetto erogatore, al percipiente entro il 28

febbraio 2016. Subito dopo deve essere presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che necessita di questi dati per poter mettere a disposizione al contribuente la cosiddetta "dichiarazione precompilata mod. 730". Il modello "CU2016" deve essere usato da tutti gli erogatori/sostituti d'imposta che durante l'anno 2015 hanno pagato salari, stipendi, provvigioni e onorari a dei percipienti, soggetti o meno a ritenute fiscali. Vale quindi per datori di lavoro e aziende, che si sono avvalsi di collaboratori, agenti e rappresentanti, professionisti, venditori porta a porta, mediatori, ecc.. Per ogni certificazione omessa, tardiva, non corretta o non veritiera verrà applicata una sanzione, che può arrivare anche a EUR 2.065,00.

Per le paghe elaborate direttamente dal nostro ufficio paghe, penseremo noi alla compilazione e alla presentazione telematica del modello "CU2016". Le invieremo in tempo utile il modello compilato per la distribuzione ai collaboratori entro il 28 febbraio.

Il modello "CU2016" per i professionisti, agenti, rappresentanti, collaboratori occasionali, ecc. può essere presentato da Lei come sostituto d'imposta direttamente all'Agenzia delle Entrate, oppure tramite noi come intermediari autorizzati. Nel caso voglia avvalersi del nostro servizio, Le chiediamo gentilmente di incaricarci per poterci organizzare. Per i nostri clienti del servizio contabilità penseremo automaticamente noi alla compilazione e all'invio del modello "CU2016".

CENA DI NATALE CON COLLABORATORI O CLIENTI

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza.

Non si considerano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come per esempio la cena di Natale), per i quali valgono i seguenti limiti di detraibilità/deducibilità:

Tipo di omaggio	Detrazione IVA	IRPEF/IRES
		Deducibilità della spesa
Cena di Natale esclusivamente con dipendenti	NO	<ul style="list-style-type: none"> - Nel limite del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante; - nel limite del 0,5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Cena di Natale con dipendenti ed altri soggetti	NO	Nel limite del 75% della spesa sostenuta. Tutte le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: <ul style="list-style-type: none"> - 1,30% sui ricavi inferiori a euro 10 milioni; - 0,50% sui ricavi tra euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,10% sui ricavi eccedenti euro 50 milioni.

Con l'occasione le inviamo da parte di tutto il nostro Team i migliori auguri per le prossime festività natalizie e per l'anno nuovo.

Cordiali saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch